



COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia
AREA VIGILANZA

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE. N. 13 DEL 01/04/2014

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE (ZANZARA TIGRE, AEDES ALBOPICTUS E CULEX PIPIENS) E LE MALATTIE DI ORIGINE TROPICALI - ANNO 2014.

IL SINDACO

VISTA la L.R. 07/04/1982 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14/05/1982 n. 24;

VISTA la L.R. 20/01/1998 n. 3, così come modificata dalla L.R. 27/03/2000 n. 29;

VISTA la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19/07/1991 e n. 42 del 25/10/1993;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 443 del 9 aprile 2003, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 105/03;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 543 del 12/05/2004, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 94/04;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 12/04/2005 resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 124/05;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 119 del 1 giugno 2006, resa esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che:

- nel corso dell'estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikunguya nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (*Aedes albopictus*);
- nel corso dell'estate 2009 si sono verificate in otto province del nord Italia, numerosi casi di contagio da West Nile Disease (WND), febbre del Nilo, e che tale virus ha anche quale vettore la zanzara autoctona *Culex pipiens*;

- nel corso del 2011 in Sardegna ed in altre regioni italiane si sono verificati numerosi casi di focolai di WND oltre che sugli equidi, sugli avicoli e che sintomi clinici di meningo-encefalite sono stati osservati negli equidi (Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia) e nell'uomo (Sardegna, Veneto, Toscana);
- al fine di contenere la diffusione della zanzara tigre e della zanzara autoctona e di prevenire malattie quali la chikungunya, la dengue, la Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1205 del 22 settembre 2008 (pubblicata nel supplemento ordinario n° 3 al B.U.R. Umbria n° 48 del 29 ottobre 2008) (Aedes albopictus e la prevenzione della chikungunya e della dengue – biennio 2009 – 2010);

ACCERTATO che la zanzara tigre e che la zanzara autoctona sono presenti nel territorio della ASL n. 1 e che seppur siano state intraprese azioni per ridurre la presenza in collaborazione con l'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 1, la presenza di tali insetti è diffusa in diverse aree del comune;

VISTA che la Az. USL n. 1 – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, ha comunicato telefonicamente, in data 1 aprile 2014, che occorre rinnovare per l'anno 2014, secondo le vecchie disposizioni con la quale si invitano i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della USL n. 1 ad emanare ordinanze sindacali al fine della prevenzione della diffusione delle zanzare e delle malattie di origine tropicale;

VISTO l'art. 50 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre 2014

A tutti i cittadini, agli Amministratori condominiali, ai proprietari di attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero e di ricostruzione di pneumatici e di altri materiali, ai responsabili dei cantieri, ai possessori di cavalli e di avicoli e ai conduttori di orti:

1. di non abbandonare, sia in luogo pubblico sia in proprietà private, contenitori e oggetti di qualsiasi natura e dimensione (ad esempio barattoli, scatole di metallo, bidoni, secchi, vasche, teli di plastica) nei quali potrebbero raccogliersi acque piovane e di conseguenza, svilupparsi larve di zanzara;

2. di eliminare nelle proprietà private, negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua piovana in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni, cariole o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
3. di coprire eventuali contenitori di acqua, nei quali debba necessariamente permanere (vasche di cemento, bidoni o altri materiali per le attività lavorative) con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglia molto fitta ben fissate;
4. di svuotare settimanalmente l'acqua accumulata sui teli delle piscine;
5. di introdurre pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane ornamentali dei giardini;
6. di effettuare trattamenti contro le larve di zanzara nei tombini e nelle caditoie di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando idoneo prodotto antilarvale registrato e regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità per tale uso;
7. di non accatastare all'esterno, presso le attività artigianali, industriali e commerciali, pneumatici scoperti di veicoli stradali o, nell'impossibilità di procedere al loro stoccaggio al coperto, proteggerli in modo idoneo per impedire la raccolta di acqua al loro interno (mediante tettoie stabili, ove possibile, o con teloni impermeabili fissati e ben tesi in modo da impedire raccolte d'acqua sui teli stessi);
8. a coloro che gestiscono attività di lavorazione pneumatici di provvedere, nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei pneumatici stessi ogni 15 giorni mediante l'impiego di prodotti insetticidi piretroidi oppure ogni 20 giorni nel caso di impiego di prodotti larvicidi e di comunicare, in questi casi, la data e l'ora del trattamento insetticida e/o larvicida, nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o e-mail, all'U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n. 1 (fax 0755412460; e-mail: zanzara@ausl2.umbria.it), che provvederà ai controlli necessari;
9. a coloro che gestiscono attività di rottamazione delle auto di provvedere alla disinfestazione mensile delle aree, in cui si esercitano dette attività, con idonei nebulizzatori con prodotti insetticidi piretroidi e di comunicare la data e l'ora del trattamento insetticida nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o e-mail, all'U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n. 1 (fax 0755412460; e-mail: zanzara@ausl2.umbria.it), che provvederà ai controlli necessari;
10. agli amministratori dei condomini di comunicare entro il 30 aprile 2014, all'U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n. 2 (fax 0755412460; e-mail:

zanzara@ausl2.umbria.it) i condomini da loro amministrati per i quali è stato attivato il programma degli interventi larvicidi, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua i trattamenti, il prodotto impiegato, od altra eventuale modalità organizzativa (il prodotto larvicida può essere acquistato nelle farmacie e negli esercizi di materiali per agricoltura e collocato autonomamente secondo la cadenza indicata in etichetta);

11. a coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di effettuare dei trattamenti larvicidi (i trattamenti possono essere effettuati da ditte di disinfestazione od in proprio), il prodotto larvicida può essere acquistato nelle farmacie e negli esercizi di materiali per agricoltura e collocato autonomamente secondo la cadenza indicata in etichetta.

AVVERTE

Le disposizioni alla presente ordinanza sono impartite in applicazione al Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza ai disposti sopracitati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.00 € a 100.00 € per i privati cittadini e da 250.00 € a 500.00 € per gli amministratori di condominio e per le aziende artigianali od industriali e per le aziende zootecniche di allevamento equini e di avicoli.

DISPONE

Qualora si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, all'effettuazione di interventi di disinfestazione, mediante anche affidamento, se del caso, a ditte autorizzate. L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Dipartimento di Prevenzione della Az. USL n. 1, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – U.O.S Disinfestazione, Derattizzazione, Disinfezione, nonché agli agenti tutti della forza pubblica.

IL SINDACO
Alvaro Verbena

Deruta, lì 1 APRILE 2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 02/04/2014, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, li 02/04/2014

IL Responsabile della Pubblicazione